

Circolare: Giugno 2009

Data: 08/ 06/ 2009

Indice

In arrivo la proroga del versamento delle imposte per i soggetti interessati dagli studi di settore	pag.1
Il Regime dell'Iva per cassa.....	pag.2
Diritto camerale.....	pag.3
Modello di comunicazione per la detrazione 55% solo per lavori a cavallo d'anno.....	pag.4
ICI	pag.5
Scomputo delle ritenute d'acconto non certificate.....	pag.7

In arrivo la proroga del versamento delle imposte per i soggetti interessati dagli studi di settore

E' in corso di pubblicazione il Decreto con il quale il Governo ha stabilito la proroga di 20 giorni dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, fissando i nuovi termini al 06.07.2009 ovvero al 05.08.2009 con la maggiorazione dello 0,4%.

In considerazione della tardiva disponibilità di GERICO e dei modelli definitivi degli Studi di Settore, il Governo ha confermato la predisposizione di apposito DPCM che dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni ed in base al quale:

- I soggetti interessati dagli studi di settore possono provvedere al versamento delle imposte in scadenza il prossimo 16 giugno entro i nuovi termini fissati al 06 luglio ovvero 05 agosto 2009 con la maggiorazione dello 0,40%
- Per tale differimento rispetto ai termini ordinari non sarà applicata alcuna ulteriore maggiorazione a titolo di interessi.

Il differimento dovrebbe essere esteso anche ai titolari di reddito di partecipazione ossia:

- Collaboratori dell'impresa familiare;
- Soci di società di persone;
- Soci di associazioni professionali;
- Soci di società di capitali trasparenti.

Si ritiene che il differimento in esame sia estensibile anche al diritto CCI AA 2009 poiché il termine di versamento del diritto è legato al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Per i contribuenti non soggetti alla disciplina degli studi di settore i termini di versamento rimangono fissati nel 16 giugno ovvero 16 luglio 2009 con la maggiorazione dello 0,4%.

Si ricorda infine che tutti i contribuenti possono beneficiare, in caso di rateizzazione degli importi dovuti, della nuova misura degli interessi.

Con il DM 21.05.2009, infatti, la precedente misura del 6% annuo (0,5% mensile) è stata ridotta al 4% annuo (0,33% mensile).

Il Regime dell'Iva per cassa

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale 26.03.2009 è diventato operativo il nuovo regime IVA per cassa.

A decorrere dal 28.04.2009, i soggetti passivi IVA (imprenditori o lavoratori autonomi) che hanno un volume d'affari 2008 non superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00) hanno la facoltà di differire l'IVA al momento del pagamento della fattura emessa.

Nel caso di attività iniziata nel corso del 2009 il regime Iva per cassa è applicabile facendo riferimento al volume d'affari che si presume di conseguire.

La nuova disciplina non è applicabile:

- nel caso in cui il cedente/prestatore si avvalga di "regimi speciali Iva";
- quando l'acquirente/committente assolve l'imposta mediante l'applicazione del regime del reverse charge;
- qualora il soggetto acquirente/committente sia un privato.

La facoltà di differire l'esigibilità dell'IVA è esercitata dal cedente/prestatore all'atto dell'emissione della fattura mediante l'indicazione sulla stessa della seguente annotazione:

"Operazione con imposta ad esigibilità differita, ex art. 7. DL n. 185/ 2008"

La mancata apposizione della sopra citata annotazione in fattura comporta l'esigibilità immediata dell'IVA.

Si evidenzia che, trascorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, l'imposta diviene comunque esigibile, salvo che l'acquirente/committente, prima del decorso di tale termine, sia assoggettato a procedure concorsuali od esecutive.

In caso di pagamento frazionato della fattura emessa con esigibilità differita dell'IVA, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.8/E chiarisce che l'esigibilità si verifica pro-quota al momento di ciascun pagamento. Ovviamente ciò si riflette anche in capo all'acquirente per il quale la detrazione dell'imposta è possibile soltanto relativamente alla quota effettivamente corrisposta ai cedenti.

Operativamente, il cedente continuerà ad annotare le fatture emesse nell'apposito registro IVA vendite, secondo l'ordine progressivo della numerazione, prestando attenzione a che l'IVA relativa non sia rilevata come IVA a debito del periodo. L'IVA relativa alle fatture con esigibilità differita rimane dunque sospesa.

All'atto del pagamento della fattura si manifesta il momento impositivo e l'imposta diverrà esigibile e sarà quindi inclusa nell'IVA a debito della liquidazione periodica.

La possibilità di usufruire dell'esigibilità differita dell'IVA cessa nel momento in cui viene superato il limite di 200.000,00 Euro di volume d'affari.

Per l'acquirente/committente il regime in esame comporta che l'IVA indicata in fattura, in presenza della predetta annotazione, potrà essere considerata a credito soltanto dopo aver effettuato il pagamento della stessa.

La fattura in esame dovrà dunque essere annotata nel registro acquisti con le opportune codifiche che permettano di "sospendere" la detrazione dell'imposta.

Diritto camerale

Entro il 16.06.2009, ovvero 16.07.2009 con maggiorazione dello 0,4% (ovvero nei nuovi termini previsti dalla proroga in corso di approvazione), le società di capitali che hanno approvato il bilancio entro il mese di aprile, le società di persone, le ditte individuali e le società tra avvocati sono tenute al versamento del diritto annuale CClAA per il 2009.

Con il Decreto del Ministero delle Attività produttive 30.04.2009, pubblicato sulla G.U. 19.05.2009 n. 114, sono state fissate le misure del diritto annuale CClAA dovuto per il 2009.

Sono obbligati al pagamento del diritto CClAA 2009 i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese all'01.01.2009 oppure iscritti nel corso del 2009 anche solo per una frazione dell'anno.

Sono esonerati dal pagamento i seguenti soggetti:

- imprese dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa nel 2008;
- imprese individuali cessate nel 2008 che hanno presentato richiesta di cancellazione dal registro delle imprese entro il 30.01.2009;
- società ed enti che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2008 e hanno presentato richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30.01.2009;
- cooperative sciolte nel 2009 per provvedimento dell'Autorità Governativa;

Per i piccoli imprenditori iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese nonché per le società semplici e le unità locali di imprese con sede all'estero il diritto è dovuto in misura fissa ed in particolare:

SOGGETTO	SEDE	UNITA' LOCALE
Impresa individuale	€ 88,00	€ 18,00
Società semplice agricola	€ 88,00	€ 18,00
Società semplice non agricola	€ 144,00	€ 29,00
Società tra avvocati	€ 170,00	€ 34,00
Unità locali di imprese estere	/	€ 110,00

Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese (società di capitali, società di persone, cooperative, consorzi, imprese individuali non piccole) il diritto camerale è determinato applicando al fatturato IRAP 2009 le seguenti aliquote per scaglioni:

SCAGLIONI DI FATTURATO IRAP		
Oltre ad €	Fino ad €	Importo dovuto
0	100.000,00	€ 200 (misura minima)
100.001,00	250.000,00	0,015%
250.001,00	500.000,00	0,013%
500.001,00	1.000.000,00	0,010%
1.000.001,00	10.000.000,00	0,009%
10.000.001,00	35.000.000,00	0,005%
35.000.001,00	50.000.000,00	0,003%
50.000.001,00		0,001% fino ad un massimo di € 40.000,00

Si ricorda che nel caso di cessazione di attività e conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese nel corso del 2009, il diritto annuale è comunque dovuto in misura intera, indipendentemente dai mesi di effettivo esercizio dell'attività.

Per i soggetti che si sono iscritti o si iscriveranno per la prima volta al Registro delle Imprese nel corso del 2009 il diritto è dovuto nelle seguenti misure:

SOGGETTO	SEDE	UNITA' LOCALE
Impresa individuale sez. speciale	€ 88,00	€ 18,00
Società semplice agricola	€ 88,00	€ 18,00
Società semplice non agricola	€ 144,00	€ 29,00
Società tra avvocati	€ 170,00	€ 34,00
Cooperativa e consorzi	€ 200,00	€ 40,00
Imprese individuali sez. ordinaria	€ 200,00	€ 40,00
S.n.c. e S.a.s.	€ 200,00	€ 40,00
S.r.l. e S.p.a.	€ 200,00	€ 40,00
Unità locali di imprese estere		€ 110,00

Per ciascuna unità locale deve essere versato un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200.

Il versamento va effettuato in un'unica soluzione ed entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi con il modello F24 con i seguente codici:

Codice ente	Sigla automobilistica della CCI AA a cui il pagamento è riferito
Codice tributo	3850
Anno	2009

Gli importi dovuti a titoli di diritto annuale possono essere compensati con crediti relativi ad imposte, tributi e contributi disponibili evidenziando la compensazione sul modello F24.

**Modello di comunicazione per la detrazione 55%
solo per lavori a "cavallo d'anno"**

Con provvedimento del 6 maggio 2009, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la comunicazione dei lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica previsti dall'art. 1, commi da 344 a 347 della Finanziaria 2007, da utilizzare al fine di poter beneficiare della detrazione d'imposta del 55% .

Ai fini del riconoscimento della detrazione del 55% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2008, il DL 185/2008 ha previsto la necessità di presentare una apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Il Provvedimento emesso prevede che la comunicazione va presentata all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio ovvero, nel caso in cui i lavori proseguano per più di 2 anni, nel quale sono state sostenute le spese per interventi non terminati nel periodo stesso. Conseguentemente, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, considerato che le disposizioni in esame trovano applicazione a decorrere dalle spese sostenute dal 2009, le prime comunicazioni dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2010, per i lavori iniziati nel 2009 e proseguiti nel 2010 e per i quali sono state sostenute spese nel 2009.

Il Provvedimento prevede dunque che la comunicazione deve essere presentata: "con riferimento agli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d'imposta".

Si ricorda che la nuova comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate non interferisce in alcun modo con le disposizioni di cui ai DDMM 11.03.2008 e 07.04.2008, in base ai quali tutti i soggetti che intendono fruire della detrazione del 55% devono inviare all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi realizzati, utilizzando la modulistica appositamente predisposta.

ICI

Il prossimo 16 giugno 2009 scade il termine per il versamento dell'acconto ICI relativo al periodo d'imposta 2009.

Come di consueto, il versamento dell'acconto ICI viene effettuato tenendo conto di eventuali acquisti, cessioni, modifiche catastali o altro intervenuti nel primo semestre 2009. Il conguaglio avverrà entro il prossimo 16 dicembre 2009 in sede di saldo, quando verrà determinata l'imposta effettivamente dovuta per l'intero anno, scomputando il versamento effettuato in sede di acconto.

Si ricorda che al contribuente è concessa la facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro il termine del 16 giugno 2009; in questo caso si dovranno già tenere in considerazione le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per il periodo d'imposta 2009.

Modalità di versamento

Il pagamento dell'ICI può essere effettuato attraverso il modello di versamento F24, eventualmente utilizzando in compensazione altri crediti erariali e contributivi.

Il modello F24 non è comunque l'unico strumento di pagamento a disposizione dei contribuenti, in quanto è stato precisato che rimane comunque possibile effettuare il versamento attraverso il tradizionale bollettino di versamento ICI ovvero utilizzando altri metodi stabiliti dal regolamento comunale (ad esempio, il versamento diretto in Tesoreria). A tal proposito, si ricorda che con D.M. del 25 marzo 2009 è stato approvato il nuovo bollettino di versamento, utilizzabile tanto per il versamento ordinario quanto per i versamenti delle somme dovute per accertamento. Il bollettino può essere utilizzato sia per i versamenti a favore del conto di tesoreria (quando il Comune si occupa della riscossione diretta) sia per i versamenti a favore del concessionario incaricato della riscossione del tributo. In questi casi è necessario verificare preventivamente la soluzione prescelta da ciascun Comune.

Terreni e Fabbricati soggetti al tributo

Si ricorda che sono soggetti al tributo:

- **I terreni agricoli** : sulla base del reddito dominicale rivalutato (ad eccezione di quelli ubicati nei comuni definiti "montani");
- **I fabbricati** : sulla base della rendita catastale rivalutata (con esclusione di quelli esenti);
- **Le aree edificabili**: sulla base del valore venale; si ricorda che in caso di modifiche al piano regolatore, tali modifiche si devono considerare ai fini fiscali sin dalla data dell'adozione da parte del Comune; sono irrilevanti i piani attuativi - D.L. n. 223/06;
- Con norma di interpretazione autentica, - quindi valevole con effetto retroattivo - il decreto cd. "milleproroghe" ha disposto l'esenzione a favore dei fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità.

Esenzione per l'abitazione principale

Si ricorda, che a decorrere dal periodo d'imposta 2008, sono esenti da ICI l'abitazione principale e le relative pertinenze (queste ultime nel limite di numero e tipologia previsto dal regolamento comunale).

L'esenzione non si applica alle abitazioni:

- di pregio censite nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9;
- tenute a disposizione in Italia dai cittadini italiani residenti all'estero.

L'esenzione è riconosciuta solo per le assimilazioni previste da specifiche disposizioni di legge; al riguardo occorre però distinguere:

- le assimilazioni "obbligatorie" - quali gli immobili delle IACP e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, così l'ex casa coniugale per nel caso di separazione – riconoscono il diritto all'esenzione senza necessità di alcuna previsione da parte del Comune;
- le assimilazioni "facoltative" - come gli immobili concessi in uso gratuito e gli immobili di anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in istituto di ricovero o sanitario – conferiscono il diritto all'esenzione solo se esplicitamente introdotte da ciascun Comune.

Variazioni intervenute nel corso del 2009

Sulla quantificazione dell'imposta dovuta incidono, principalmente, le seguenti variazioni:

- Modificazioni relative al bene

nuovi accatastamenti, frazionamenti, demolizioni, ristrutturazioni, inagibilità, fusioni o comunque altre variazioni che riguardino i fabbricati; variazioni di coltura che riguardino i terreni agricoli; variazioni di classificazione nel P.R.G. del Comune dell'area edificabile;

- Modificazioni relative alla titolarità

cessioni o acquisizioni di immobili, cessazioni o costituzioni di diritti di usufrutto, uso o abitazione, ottenimento in concessione o in diritto di superficie di un terreno, sottoscrizione di un contratto di leasing immobiliare, successioni o riunioni di usufrutto.

Scomputo delle ritenute d'acconto non certificate

Con la Risoluzione Agenzia delle Entrate 19.03.2009 n. 68/E è stata definitivamente risolta la questione dello scomputo delle ritenute d'acconto subite e non certificate.

Come noto, il sostituto d'imposta (committente, mandante ecc..) preleva sul compenso corrisposto al sostituito (lavoratore autonomo, agente o rappresentante di commercio ecc..) una somma a titolo di ritenuta d'acconto sulle imposte sui redditi per poi procedere a:

- versare la ritenuta fiscale operata;
- rilasciare, a favore del sostituito, l'apposita certificazione.

Dal canto loro, i sostituiti possono scomputarsi dall'imposta le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi .

L'Amministrazione finanziaria, a norma dell'art. 36-ter del D.P.R. 600 del 1973, ha poi la facoltà di escludere lo scomputo delle ritenute d'acconto qualora non risultino dalle certificazioni richieste ai contribuenti.

Con la risoluzione n. 68/E del 19 marzo scorso, l'Agenzia delle entrate si è espressa in merito alla possibilità di scomputo di ritenute non attestate da apposita certificazione, schierandosi a favore dell'orientamento che in giurisprudenza si è consolidato nel tempo, in base al quale la certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta non è considerata l'unico documento di prova delle ritenute subite.

In altri termini, qualora il contribuente non abbia ricevuto dal sostituto d'imposta la certificazione delle ritenute effettivamente subite, è legittimato allo scomputo delle stesse a condizione che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta

- della fattura
- e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari,

idonea a comprovare l'importo del compenso effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura.

Qualora la fattura e la suddetta documentazione siano prodotte in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi , alle stesse andrà, inoltre, allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata.

In questo modo, la predetta dichiarazione sostitutiva, accompagnata sia dalla fattura, in cui è generalmente indicato l'ammontare della ritenuta, sia dalla documentazione rilasciata da banche o altri operatori finanziari, assume un valore probatorio "equipollente a quello della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta". In calce alla predetta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il contribuente è altresì tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, "che la documentazione prodotta è riferita esclusivamente alla fattura e che a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto d'imposta".

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS Lexjus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati